



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 431/98 ART.11- ANNUALITA' 2022

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art.11 della legge 09.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ha istituito, presso il Ministero dei LL.PP, un Fondo Nazionale per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili;

Richiamato il D.M. 13/07/2022 (GURI n.187 del 11.08.2022) col quale è stata approvata la ripartizione del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione alle Regioni;

Visto che le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione di contributi agli inquilini aventi requisiti minimi, di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. Del 07.06.1999;

Viste le note della Regione Abruzzo, Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, Servizio Edilizia Sociale, prott. 35861/2022 e 41191/2022;

Vista la D.G.C. n. 150 del 6/10/2022 avente in oggetto "Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione annualità 2022- Atto di indirizzo"

Vista la determinazione dirigenziale iscritta al Reg. Gen. Segr. al n. 1275 del 07/10/2022 avente in oggetto : "Legge 431/98 art. 11 fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione anno 2022- approvazione bando e modello di istanza di partecipazione".

RENDE NOTO

Il presente bando che stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di immobili ad uso privato ai sensi dell'art.11 della L.431/98.

Art. 1 - Requisiti di ammissione

Per poter beneficiare dei contributi il richiedente, alla data di scadenza della domanda, dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all'Unione Europea:
- sono ammessi al contributo gli extracomunitari titolari di Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo e che siano regolarmente residenti da almeno 10 anni sul territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Abruzzo (L.6/8/2008 n.133);
- b) Residenza, nel periodo di riferimento, nel Comune di Giulianova in un alloggio condotto in locazione come **abitazione principale e non avente natura transitoria** (per natura transitoria sono da intendersi i contratti stipulati per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti, quali ad es. locazione ad uso foresteria per motivi di studio o di lavoro, abitazione secondaria per periodo limitato e comunque della durata inferiore ad anni uno, anche se prorogato);
- c) Essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato entro il 2021 e che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- d) Limiti di reddito del nucleo familiare (con riferimento alle dichiarazioni rese nell'anno 2022, riferite all'annualità 2021) :
 - **FASCIA A:** reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare **ISE** rapportato ai mesi di pagamento del canone, **non superiore a € 13.405,08** rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
 - **FASCIA B:** reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare **ISEE non superiore a € 15.853,63**. Il reddito convenzionale è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito, deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore a € 18.000,00 e rispetto al quale, l'incidenza del canone sul reddito, risulti non inferiore al 24% . In ogni caso il contributo erogabile non può essere superiore a € 2.325,00.

N.B. Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457: "Qualora alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%";

- In caso di presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione o per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili con invalidità riconosciuta dalle competenti ASL o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% , o in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) dell'art.1 comma 1) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

SI PRECISA CHE :

• **Ai sensi dell'Art. 1 c.4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020, l'accesso ai contributi è esteso ai soggetti in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore ad € 35.000,00, purché gli stessi attestino con propria autocertificazione, di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito irpef superiore al 25% rispetto ad analogo periodo dell'anno precedente. A tal fine è necessaria la presentazione delle dichiarazioni fiscali (730) riferibili alle annualità 2020 e 2021.**

• **Nel caso di reddito pari a zero o inferiore al canone di locazione, il beneficiario è tenuto a fornire un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico) in alternativa, il Comune è tenuto a richiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l'assistenza economica;**

• **I contributi di cui al terzo comma, art.11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art.10, Legge 431/98), pertanto sarà verificata, mediante la presentazione della documentazione fiscale (730 o mod. unico) riferibile all'annualità 2021, l'eventuale ricorso a tale a detrazione e in tal caso, la stessa verrà scomputata dall'importo del contributo eventualmente spettante.**

• **Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi e in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto;**

• **Il contributo in parola non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza.**

• **Il contributo non può essere richiesto dai soggetti usufruenti alloggi di edilizia residenziale pubblica;**

• **Per intervenuta separazione legale, la domanda potrà essere presentata dal coniuge con diritto all'abitazione**

Art. 2 – Modalità di partecipazione al bando

Le domande, redatte esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dall'ufficio comunale competente, potranno essere presentate dai cittadini in possesso dei requisiti sotto indicati e dovranno essere acquisite al Protocollo dell'Ente **entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 27 ottobre 2022**, secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@comunediGiulianova.it

- consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Giulianova sito in Corso Garibaldi, 109;

- tramite raccomandata A/R;

Si precisa che ai fini dell'accoglimento dell'istanza farà fede il timbro di acquisizione apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Art. 3 – Documenti da allegare alla domanda

a) Fotocopia della carta d'identità o equipollente documento di riconoscimento del concorrente;

b) Per i cittadini comunitari attestazione di diritto di soggiorno;

c) Per i cittadini extracomunitari dichiarazione di residenza da almeno 10 anni nel territorio Nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Abruzzo;

d) ISEE annualità 2022;

e) Dichiarazione dei redditi anno 2022, riferiti ai redditi dell'anno 2021.

In caso di reddito pari a zero o inferiore al canone di locazione, il beneficiario è tenuto a fornire un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento con indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico;

f) Dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000 per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare dei requisiti previsti dall'art. 2, lett. c), d), f), della L.R. n. 96 del 25.10.1996;

g) Copia contratto di locazione regolarmente registrato;

h) Copia della ricevuta del modello F24 relativo al pagamento della tassa di registro del contratto di locazione riferita all'annualità per la quale viene richiesto il contributo (annualità 2021);

i) Copia delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione munite del bollo di Euro 2,00;

- l) Eventuale certificazione sanitaria comprovante la disabilità in misura superiore al 66%
- m) Codice IBAN prestampato (non trascritto manualmente) dell'intestatario del contratto di locazione, necessario a consentire la liquidazione del contributo. Si rappresenta che l'IBAN dei libretti postali non è valido a tal fine.

Art. 4 - Inammissibilità della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando, è inammissibile nei seguenti casi:

- a) Mancanza dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) Inosservanza dei termini perentori per la presentazione della domanda;
- c) Mancata sottoscrizione;
- d) Mancata compilazione della domanda in ogni sua parte;
- e) Mancata produzione di copia fotostatica della carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente del richiedente;
- f) Modello della domanda non conforme a quello predisposto dal Comune di Giulianova;
- g) Mancata presentazione della documentazione di cui al precedente paragrafo;
- h) Titolarità, da parte di uno o più componenti del nucleo familiare richiedente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ad uso abitativo di superficie complessiva adeguata al nucleo familiare secondo i parametri di cui alla L.R. 96/96;
- i) Assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- l) Affitto di unità immobiliari a canone sociale;
- m) Contratto di locazione di natura transitoria;
- n) In caso di possesso di un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risultante dall'attestazione ISEE;

Art. 5 - Entità del contributo concedibile

Il contributo annuale è erogato agli aventi diritto, inseriti in graduatoria, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo, mediante accredito su apposito conto corrente che dovrà essere allegato alla domanda in formato prestampato.

Qualora le risorse trasferite fossero insufficienti a coprire per intero il fabbisogno comunale, per ragioni di equità e parità di trattamento, si procederà ad operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, inseriti nelle fasce A e B, aventi titolo.

Art. 6 – Controlli

L'Ufficio competente si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dovessero emergere dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali previste dal C.P., il richiedente decade dal beneficio eventualmente ottenuto, verrà segnalato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art.76 del D.P.R. n.455/2000).

Art. 7 – Privacy

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. e Reg. Ue 679/2016 esclusivamente per le finalità di cui alla L. 431/1998. INFORMAZIONI E RITIRO DOMANDE Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Giulianova <https://www.comune.giulianova.te.it> Ufficio Servizi Sociali e Politiche di genere, aperto al pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,30. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare la Legge 431/98 e Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/1999.

Giulianova, 07/10/2022

Il Dirigente Area III

F.to Avv. Andrea Sisino